



*Procura Generale della Repubblica
della Corte di Cassazione*

Requisitoria e conclusioni scritte per:

UDIENZA CAMERALE SENZA DISCUSSIONE ORALE
(art. 23, comma 9, d.l. n. 137 del 28.10. 2020)

della
SEZIONE SECONDA PENALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

UDIENZA DEL 4.6.2024

Ruolo n. 6 (n. 11122/2024 R.G.)

Ricorrente: omissis

Ricorre contro: Ordinanza del Tribunale del Riesame di omissis

Delitto di ricettazione in relazione a somma di denaro - Necessità di individuare la tipologia del reato presupposto- Sufficienza della ragionevole provenienza illecita in assenza di giustificazione sul possesso- Rilevazione di contrasto giurisprudenziale

IL PUBBLICO MINISTERO

Rileva quanto segue.

All'interno dell'unico motivo di ricorso si eccepisce:

la violazione della legge sostanziale, in relazione tanto alla ritenuta sussistenza del fumus del delitto di ricettazione in assenza di un reato presupposto individuato quantomeno nella sua tipologia, quanto alla valenza attribuita alla sproporzione dell'importo sequestrato rispetto alla situazione patrimoniale dell'indagato e del suo nucleo familiare, la quale, tuttavia, viene in rilievo, ai sensi dell'articolo 240 bis cp, solo in un momento successivo alla individuazione di un reato spia;

il vizio di motivazione rispetto al rilievo attribuito, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, alla sola detenzione, pur se ingiustificata, della somma di denaro, dal momento che tale percorso argomentativo si pone in contrasto con i principi enunziati dalla Corte Costituzionale nella sentenza nr 370/96 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 708 cp, trattandosi, comunque, di condotta che costituisce un fatto del tutto neutro rispetto alla configurabilità del delitto di ricettazione, non potendosi evincere il fumus della illecita provenienza dal solo possesso di somme (seppur cospicue) nascoste all'interno della propria abitazione.

Dalla congiunta lettura della impugnata ordinanza e del ricorso emerge il contrasto interpretativo determinatosi nella giurisprudenza di legittimità sul tema della necessità o meno di individuare quantomeno la tipologia del reato presupposto al fine della configurabilità del delitto di ricettazione (analoghe questioni sono sorte in relazione al delitto di riciclaggio- ndr) nel caso in cui la condotta ascritta all'indagato o all'imputato consista nell'essere stato trovato in possesso di una somma di denaro ingente e non giustificata.

In particolare, il Tribunale del Riesame ha valorizzato il seguente orientamento:

“Integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita. (Fattispecie relativa al rinvenimento della somma complessiva di oltre 153.000 euro in contanti, occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell'imputato, privo di stabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza).”

Cass, sezione II, sentenza nr 43532 del 19.11.2021.

Nello stesso senso si è affermato più recentemente:

“Integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalità dell'occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine, l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l'esistenza attraverso prove logiche. (Fattispecie relativa al rinvenimento della somma di oltre un milione e mezzo di euro in contanti, occultata, in uno a sostanza stupefacente, all'interno di un automezzo nella disponibilità dell'imputato, gravato da precedenti specifici, che non aveva saputo indicarne la provenienza).

Cass, sezione II, sentenza nr. [16012](#) del 14/03/2023

A tale indirizzo si oppone il seguente, valorizzato dal ricorrente:

“Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'impugnata ordinanza di conferma del sequestro preventivo di una consistente somma di denaro, rinvenuta in una scatola all'interno dell'autovettura condotta dall'indagato, di cui questi non aveva saputo giustificare la provenienza, rilevando l'assenza di elementi sufficienti per individuare il delitto presupposto).”

Cass. Sez. 2, **Sentenza** n. [46773](#) del 23/11/2021

Nello stesso senso e successivamente:

“Ai fini della configurabilità del "fumus" dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa - in relazione alla contestazione alternativa di ricettazione o di riciclaggio - del sequestro preventivo di euro 30.000, rinvenuti all'interno dell'autovettura condotta dall'indagato, che aveva dichiarato trattarsi dei suoi risparmi, rilevando l'inidoneità, quanto all'individuazione del reato presupposto, del riferimento compiuto dall'ordinanza a pregresse cariche dell'indagato in società fallite o cessate per le quali non erano state presentate dichiarazioni fiscali ed alla percezione da parte sua del reddito di cittadinanza).”

Cass Sez. 2 - , **Sentenza** n. [6584](#) del 15/12/2021

In via del tutto preliminare, deve segnalarsi che dalle decisioni massimate sopra richiamate, intervenute in un lasso temporale molto contenuto e tutte adottate dalla II Sezione penale della Corte di Cassazione, si è manifestato un contrasto sulla necessità o meno, rispetto alla configurabilità dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen, che, nel caso in cui l'indagato o l'imputato sia stato trovato in possesso di una somma di denaro ingente e non giustificata, il reato presupposto debba essere individuato nella sua tipologia, pur non essendo necessario il suo accertamento giudiziale e pur non essendo necessaria la ricostruzione di tutti gli estremi storico- fattuali.

Va precisato che il contrasto rilevato si estende ad altre decisioni adottate sul tema dalla seconda sezione penale della Corte di Cassazione e che esso si è manifestato in relazione a casi nei quali la contestazione del delitto di ricettazione o di riciclaggio (formulato tanto in

sede cautelare, quanto nel giudizio di cognizione) era basata sul possesso ingiustificato di una somma ingente di denaro in capo all'indagato o all'imputato.

Rispetto al caso in esame la risoluzione del contrasto assume rilievo dirimente, dal momento che l'adesione all'uno o all'altro orientamento è destinata ad orientare in modo decisivo la valutazione circa la sussistenza del fumus del delitto di ricettazione.

Nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse non necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite, si rileva la fondatezza del ricorso.

Nel caso di specie il Tribunale del Riesame ha ritenuto la sussistenza del fumus del delitto di ricettazione sulla base dei seguenti dati obiettivi:

possesso della somma complessiva di euro 11.830 composta da banconote di vario taglio;

rinvenimento del denaro, per euro 11.650, nella tasca di un giubbotto appeso ad un armadio collocato all'interno della camera da letto e per la residua parte di euro 180 all'interno di un borsello in uso all'indagato;

sproporzione della somma rispetto alla capacità reddituale dell'indagato e del suo nucleo familiare.

Il collegio ha, poi, valorizzato il dato del rinvenimento, in sede di perquisizione, di una annotazione manoscritta di somme di denaro, nonché di un'arma clandestina, priva di matricola, modificata, con relativo caricatore risultata perfettamente funzionante e di nr 35 cartucce "affogate" per pistola calibro 380.

Sulla base di tali risultanze il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di *"elementi che evidentemente corroborano ulteriormente il coinvolgimento dell'istante in attività delittuose, plausibili fonti di proventi illeciti, e la plausibile provenienza delittuosa del denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione"*

Manca, rispetto a tale descrizione qualsivoglia riferimento alla tipologia di reato presupposto, non potendo essere attribuito rilievo a tali fini né alla detenzione di un'arma clandestina, né alla detenzione delle cartucce, trattandosi di condotte di rilievo penale che, ragionevolmente, non possono essere, in assenza di altri elementi, poste in relazione alla detenzione della somma di denaro.

Deve, poi, convenirsi con la difesa con il rilievo secondo cui la sussistenza del reato presupposto non può essere ricondotta alla sproporzione reddituale, la quale costituisce un elemento da valutarsi solo dopo la individuazione del reato spia che legittima la confisca ex articolo 240 bis cp cui il sequestro preventivo è finalizzato.

La mancata individuazione della tipologia del reato presupposto, ferma la non necessità del suo accertamento giudiziale e la non necessità della sua ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali, si riverbera negativamente sulla sussistenza in concreto del fumus commissi delicti, incidendo tale lacuna sulla configurabilità in concreto del fumus del delitto di ricettazione.

E', dunque, necessario rimettere gli atti al Tribunale del Riesame, affinché rivalutate le risultanze investigative sopra menzionate, verifichi la possibilità di individuare la tipologia del delitto presupposto.

P.Q.M.

CHIEDE

Che l'On. Corte di Cassazione

in via preliminare rimetta alle Sezioni Unite la questione relativa alla necessità o meno di individuare la tipologia del reato presupposto ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione nel caso in cui la condotta contestata all'indagato o all'imputato consista nell'essere stato trovato in possesso di una somma di denaro ingente e non giustificata;

in subordine annulli con rinvio l'impugnata ordinanza.

Roma, 26 aprile 2024

Il Sostituto Procuratore Generale
Vincenzo Senatore

**LA PRESENTE REQUISITORIA VALE QUALE MEMORIA DEL PUBBLICO MINISTERO NEL
CASO DI RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE**